



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 100/DIV – 4 MAGGIO 2026

100/538

### CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

#### GARE DEL 3 MAGGIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 3 Maggio 2026

#### PLAY OFF DEL GIRONE - PRIMO TURNO GARA UNICA

##### GIRONE A

CITTADELLA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	2-2
LUMEZZANE	ALCIONE MILANO	0-0
TRENTO	GIANA ERMINIO	1-2

##### GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN	VIS PESARO	2-2
PIANESE	TERNANA	1-1
PINETO	GUBBIO	2-1

##### GIRONE C

CASERTANA	ATALANTA U23	1-0
CROTONE	AUDACE CERIGNOLA	1-1
MONOPOLI	CASARANO	0-2

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

#### “GARE DEL 3 MAGGIO 2026

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Primo Turno Play Off del Girone i sostenitori delle Società MONOPOLI, PIANESE, PINETO e TERNANA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

#### DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

#### **SOCIETA'**

##### **AMMENDA € 1.200,00**

**TERNANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Nord Ospiti integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:

1. lanciato, al termine della gara, quattro fumogeni sul terreno di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico in molti punti del campo;

2. danneggiato due seggiolini posizionati nel Settore loro riservato, uno dei quali, al 51° minuto del secondo tempo, veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S. (ivi compresa la pericolosità dei lanci) ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 (r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

##### **AMMENDA € 800,00**

#### **MONOPOLI**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori (circa l'80% dei 1196 presenti) posizionati nel Settore Curva Numerata, intonato, al 52° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto per tre volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).

##### **AMMENDA € 400,00**

**CASERTANA** per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva

necessario riparare.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta antisportiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto, usciva dall'area tecnica, si dirigeva verso la panchina avversaria e proferiva parole ingiuriose nei loro confronti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)  
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)  
TROISE EMANUELE (LUMEZZANE)

## **COLLABORATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

CASALI LUCA (TERNANA)

per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto e una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, gli si avvicinava con fare minaccioso, proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SUSSI CHRISTIAN (PIANESE)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di un calcio d'angolo a proprio favore, si liberava dalla marcatura di un avversario e, con il pallone ancora in gioco, lo colpiva con una gomitata al ventre, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerate, da una parte, la natura del gesto perpetrato, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

## **AMMONIZIONE (I INFR)**

CIAPPELLANO DANIELE	(ALCIONE MILANO)
MURONI MATTIA	(ALCIONE MILANO)
BIANCHI NICOLO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BOCCIA SALVATORE	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MILILLO ALESSIO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
RUSSO LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
TODISCO GIANMARCO	(AUDACE CERIGNOLA)
VITALE GAETANO	(AUDACE CERIGNOLA)
BACCHIN FILIPPO	(CASARANO)
BENTIVEGNA ACCURSIO	(CASERTANA)
MARTINO PIETRO	(CASERTANA)
SACO COLI	(CASERTANA)
MUSSO ANTONINO	(CROTONE)
NOVELLA MATTIA	(CROTONE)
RUFFINI LUCA	(GIANA ERMINIO)
CARRARO FEDERICO	(GUBBIO)
DI BITONTO ALESSANDRO	(GUBBIO)
GUERRA SIMONE	(JUVENTUS NEXT GEN)
GALLEA BEIDI FRANCESCO	(LUMEZZANE)
MANCINI SASHA SAM VALEN	(LUMEZZANE)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(LUMEZZANE)
RONCO DIEGO	(MONOPOLI)
BERTINI MARCO	(PIANESE)
GORELLI MATTEO	(PIANESE)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
FRARE DOMENICO	(PINETO)
GAGLIARDI LORENZO	(PINETO)
ARAMU MATTIA	(TERNANA)
LEONARDI SIMONE	(TERNANA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 4 Maggio 2026

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani